

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 2026, n. 41.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (26G00058) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 27 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2025 e scadenza 15 aprile 2035, settima e ottava tranche. (26A01627) Pag. 7

DECRETO 27 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,85%, con godimento 1° ottobre 2025 e scadenza 1° febbraio 2031, undicesima e dodicesima tranche. (26A01628) Pag. 9

DECRETO 27 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036, nona e decima tranche. (26A01629) Pag. 11

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 10 marzo 2026.

Scioglimento della «Circolo Ricreativo S. Ambrogio - società cooperativa a responsabilità limitata», in Lonate Pozzolo e nomina del commissario liquidatore. (26A01608) Pag. 13



DECRETO 10 marzo 2026.

Scioglimento della «Caseificio La Vittoria società agricola cooperativa (società in liquidazione)», in Baganzola Parma e nomina del commissario liquidatore. (26A01609) *Pag.* 14

Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 18 marzo 2026.

Accordo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sull'Agenda per la semplificazione amministrativa - nuova modulistica standardizzata. (Rep. atti n. 22/CU). (26A01598) *Pag.* 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università per stranieri di Perugia

DECRETO RETTORALE 25 marzo 2026.

Modifica dello statuto. (26A01630) *Pag.* 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Zentiva Generics». (26A01599) *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Ciproxin» e «Avalox». (26A01600) *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Dalacin C» e «Dalacin C Fosfato». (26A01601) *Pag.* 63

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (26A01602) *Pag.* 63

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 24 ottobre 2025. (26A01592) *Pag.* 63

Approvazione della delibera n. 461/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 30 ottobre 2025. (26A01593) *Pag.* 64

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 12 novembre 2025. (26A01594) *Pag.* 64

Approvazione della delibera n. 35/IXCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 18 settembre 2025. (26A01595) *Pag.* 64


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Comunicato relativo al decreto n. 409 del 18 marzo 2026, concernente le modifiche al decreto 27 maggio 2019, recante «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto 12 ottobre 2017». (26A01631). *Pag.* 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (26A01603)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 2026, n. 41.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, gli articoli 10, commi 3 e 4, e 17, commi 2 e 4-bis;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 1, comma 24-*quater*;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», e, in particolare, l'articolo 18-bis, comma 10, ultimo periodo;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 5-bis, commi 2 e 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Informate le organizzazioni sindacali con comunicazioni del 3 luglio 2025 per le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 22 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, relativo alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

2) al comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.»;

3) al comma 5, primo periodo, le parole: «cinque consiglieri giuridici» sono sostituite dalle seguenti: «sei consiglieri giuridici» e le parole: «e i due consiglieri di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e il consigliere di cui al comma 7»;

4) il comma 6 è abrogato;

5) al comma 9, le parole: «i Sottosegretari di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato»;


6) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ministro, Vice Ministro, Sottosegretari di Stato e uffici di diretta collaborazione del Ministro»;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel coordinamento degli uffici di supporto e di tutti quelli di diretta collaborazione»;

c) all'articolo 5, il comma 4 è abrogato;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato). — 1. Le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze



del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.

2. A ciascuna segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato è assegnato:

a) alla segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, un contingente di personale, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5;

b) alla segreteria del Vice Ministro, un contingente di personale, compreso nel contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, in numero pari a quello previsto per la segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, compreso il segretario particolare se individuato dal Vice Ministro.»;

e) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) - non può superare complessivamente le centotrenta unità. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, nel limite massimo di sei unità, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche. In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Entro la medesima soglia è anche assegnato ai predetti uffici il consigliere di cui all'articolo 1, comma 7.»;

f) all'articolo 12, comma 2 le parole: «del Ministro e dei Sottosegretari di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato».

Art. 2.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 168

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 214 del 12 settembre 1998:

«Art. 10 (*Sottosegretari di Stato*). — 1. I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1.

3. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione,



a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.

5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari.

Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.»

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni

omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999:

«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il ministro). — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;


d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106:

«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1.



A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 24-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»:

«Art. 1 (Omissis).

24-*quater*. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del

personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.

Omissis.».

— Si riporta l'art. 18-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:

«Art. 18-bis (Misure per favorire l'attuazione del PNRR). — 1. All'art. 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

4. La richiesta del parere di cui al comma 3 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al DIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il DIPE, un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 6, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai sensi del



predetto art. 35, comma 4, entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 e ad euro 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle misure percentuali previste dal predetto art. 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027 non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. All'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il comma 24-*quinquies* è abrogato.

11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, ((per il triennio 2022-2024)), a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. All'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-*bis*. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'art. 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'art. 10, comma 5, del presente decreto”.

— Si riporta l'art. 5-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.61 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69:

«Art. 5-*bis* (Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute). — 1. Al fine di fare fronte agli ulteriori adempimenti relativi alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, di potenziare le attività di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, di garantire l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonché di rafforzare la capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di otto dirigenti di seconda fascia, di ventitré dirigenti sanitari e di novanta unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata in misura corrispondente. A tale fine è autorizzata la spesa di 4.451.981 euro per l'anno 2025 e di 8.903.962 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 160.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, di 363.000 euro per l'anno 2025 e di 484.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, di 111.804 euro per l'anno 2025 e di 223.608 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative all'erogazione dei buoni pasto nonché di 166.319 euro per l'anno 2025 e di 332.637 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

2. Per fare fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementato di dieci unità di personale non dirigenziale.

3. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze previste dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dall'anno 2025.


4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.295 del 19 dicembre 2023.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5, 8 e 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (Ministro, Vice Ministro, Sottosegretari di Stato e uffici di diretta collaborazione del Ministro). — 1. Il Ministro della salute, di seguito denominato «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero», e avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi, verificando la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei



metodi dell'azione amministrativa e della gestione, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro, ai sensi dell'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Gli uffici di diretta collaborazione esplicano funzioni di supporto alla azione del Ministro e di raccordo tra questa e quella delle strutture della Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Sono uffici di diretta collaborazione:

- a) l'ufficio di Gabinetto;
- b) la segreteria del Ministro;
- c) la segreteria tecnica del Ministro;
- d) l'ufficio legislativo;
- e) l'ufficio stampa;

f) le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.

5. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente di cui all'art. 8, comma 1, primo periodo, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, i sei consiglieri giuridici di cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo, i quindici consulenti ed esperti di cui all'art. 8, comma 2, primo periodo, e il consigliere di cui al comma 7. Possono, inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, come previsto dall'art. 8, comma 2, secondo periodo.

6. (abrogato)

7. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo con i competenti uffici del Ministero.

8. I titolari degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo, e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento.

I capi delle segreterie di cui al comma 4, lettera f), sono nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.

9. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.»

«Art. 2 (Ufficio di Gabinetto). — 1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di tutti quelli di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.

3. Il capo di Gabinetto è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, - ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità tecniche e professionali di elevato grado, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

4. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti tra i consiglieri ed esperti giuridici di cui all'art. 8, commi 1 e 2, ovvero fra i dirigenti di cui all'art. 8, comma 3.»

«Art. 5 (Ufficio legislativo). — 1. L'ufficio legislativo:

a) cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai fini dello studio, della progettazione normativa e della valutazione dei costi della regolazione, anche con riguardo alla qualità del linguaggio normativo, all'applicabilità delle norme introdotte e all'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, allo snellimento e alla semplificazione normativa;

b) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;

c) cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea;

d) cura, in raccordo con l'ufficio di Gabinetto, i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'Avvocatura generale dello Stato e con le Autorità amministrative indipendenti;

e) segue la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero;

f) sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale;

g) cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di sua competenza;

h) svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per il Ministero.

2. Il capo dell'ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.


3. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'ufficio legislativo scelto tra i consiglieri ed esperti giuridici di cui all'art. 8, commi 1 e 2, ovvero fra i dirigenti di cui all'art. 8, comma 3.

4. (abrogato).».

«Art. 8 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 2, lettera a) - non può superare complessivamente le centotrenta unità. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, nel limite massimo di sei unità, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche. In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Entro la medesima soglia è anche assegnato ai predetti uffici il consigliere di cui all'art. 1, comma 7.

2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono altresì essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a quindici esperti e consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione. Possono, inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, al di fuori del contingente di cui al comma 1, primo periodo. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

3. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a nove, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis, 5-ter e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.



4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo della segreteria tecnica, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo dell'ufficio stampa e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché quella del segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

5. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane, del bilancio e della sanità digitale, assegnando unità di personale in numero non superiore al quindici per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Per l'espletamento di tali servizi può operare, in posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione, personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute in numero non superiore a otto unità. Al personale di cui al presente comma non compete il trattamento accessorio previsto dall'art. 9, comma 5. Il citato Dipartimento fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.»

«Art. 12 (Modalità di gestione). — 1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'art. 21 della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa, che può essere articolato in due o più centri di costo.

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 1, comma 4, e al personale dell'OIV e della relativa Struttura tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.»

26G00058

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2025 e scadenza 15 aprile 2035, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal

direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;



Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 marzo 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.249 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 27 novembre 2025, nonché 29 gennaio 2026 e 26 febbraio 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2025 e scadenza 15 aprile 2035;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2025 e scadenza 15 aprile 2035, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2026 e l'ultima il 15 aprile 2035.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,8%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,468%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 marzo 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2026.

Art. 4.


Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° aprile 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,903% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello



Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2026, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01627

DECRETO 27 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,85%, con godimento 1° ottobre 2025 e scadenza 1° febbraio 2031, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;


Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazio-



ne e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*);

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 marzo 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.249 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 26 settembre, 30 ottobre e 27 novembre 2025, nonché 29 gennaio e 26 febbraio 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,85% con godimento 1° ottobre 2025 e scadenza 1° febbraio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,85%, avente godimento 1° ottobre 2025 e scadenza 1° febbraio 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 marzo 2026, con l'osservanza

delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicata nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 30 marzo 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 59 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° aprile 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,85% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.



L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

26A01628

DECRETO 27 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,

le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;


Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 marzo 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.249 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle



attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 30 ottobre 2025 e 27 novembre 2025, nonché 29 gennaio e 26 febbraio 2026 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, avente godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 marzo 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 30 marzo 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 59 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° aprile 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.


La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello sta-



to di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01629

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 10 marzo 2026.

Scioglimento della «Circolo Ricreativo S. Ambrogio - società cooperativa a responsabilità limitata», in Lonate Pozzolo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che attribuisce al «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente,

il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società),



ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 16 ottobre 2025, n. 25/GC/2025, con cui la società cooperativa «Circolo Ricreativo S. Ambrogio - società cooperativa a responsabilità limitata» (codice fiscale 00188470124), con sede legale in Lonate Pozzolo (VA), è stata posta in gestione commissariale, per un periodo di tre mesi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, con nomina a commissario governativo del dott. Cesare Giuseppe Meroni;

Vista la relazione acquisita agli atti in data 2 febbraio 2026, prot. d'ufficio 0022263, nella quale il già menzionato commissario governativo ha constatato l'impossibilità di procedere alla convocazione in assemblea dei soci cooperatori, funzionale alla sanatoria delle gravi irregolarità gestorie, oggetto di diffida, censurate in sede ispettiva e meglio delineate nel verbale di revisione sottoscritto in data 14 maggio 2025, cui si rinvia;

Ravvisata l'opportunità, in assenza di reali prospettive di risanamento del sodalizio, di provvedere all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Circolo Ricreativo S. Ambrogio - società cooperativa a responsabilità limitata», c.f. 00188470124, con sede legale in Lonate Pozzolo (VA), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cesare Giuseppe Meroni, nato a Milano (MI) il 24 ottobre 1965, codice fiscale MRNCRG65R-24F205D, domiciliato in v.le Luigi Cadorna, 5 - 21052 Busto Arsizio (VA), già commissario governativo, giusto decreto direttoriale del 16 ottobre 2025, n. 25/GC/2025.

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2026

Il direttore generale: DONATO

26A01608

DECRETO 10 marzo 2026.

Scioglimento della «Caseificio La Vittoria società agricola cooperativa (società in liquidazione)», in Baganzola Parma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;



Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, dai quali è emerso, a carico della società coopera-

tiva «Caseificio La Vittoria società agricola cooperativa (società in liquidazione)», con sede legale in via Vallazza, 60 - 43031 frazione Baganzola Parma (PR) - codice fiscale 00161100342, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «Caseificio La Vittoria società agricola cooperativa (società in liquidazione)»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risultata intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista dott. Matteo Dante Gismondi, al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9 legge n. 400/1975, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 e tenuto conto della terna segnalata dalla AGCI, associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Matteo Dante Gismondi (giusta comunicazione PEC in data 2 marzo 2026, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;


Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Caseificio La Vittoria società agricola cooperativa (società in liquidazione)», con sede legale in via Vallazza, 60 - 43031 frazione Baganzola Parma (PR) - codice fiscale 00161100342, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Matteo Dante Gismondi, nato a Ravenna (RA) il 26 gennaio 1971, codice fiscale GSM MTD 71A26 H199X, domiciliato in via Raul Gardini, 20 - 48121 Ravenna (RA).



Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2026

Il direttore generale: DONATO

26A01609

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**
CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 18 marzo 2026.

Accordo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sull'Agenda per la semplificazione amministrativa - nuova modulistica standardizzata. (Rep. atti n. 22/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 18 marzo 2026;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 24, il quale prevede:

al comma 3, che il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni;

al comma 4, che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla

modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale prevede che:

le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare;

i suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione;

per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata con accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali;

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali dell'11 maggio 2022, rep. atti n. 70/CU, concernente l'aggiornamento dell'Agenda per la semplificazione per il periodo 2022-2026;

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 4 aprile 2024, rep. atti n. 38/CU, concernente la nuova modulistica standardizzata, approvata dal tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 10 luglio 2025, rep. atti n. 89/CU, sull'Agenda per la semplificazione - nuova modulistica standardizzata per il settore commercio e per il settore turismo;



Vista la nota prot. n. 1267 del 18 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19963, con la quale il capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso, al fine di sancire l'accordo in titolo, le proposte di aggiornamento di tre moduli del settore «Turismo» (modulo SCIA per l'esercizio di strutture ricettive alberghiere, modulo SCIA per strutture ricettive extra alberghiere, modulo SCIA per strutture ricettive all'aria aperta), approvate dal tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione, nonché la bozza di accordo in titolo;

Vista la nota, prot. DAR n. 20113 del 19 novembre 2025, con la quale l'ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 3 dicembre 2025;

Vista la comunicazione del 3 dicembre 2025, acquisita il 4 dicembre 2026 al prot. DAR n. 21210, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 21234, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito della riunione tecnica del 3 dicembre 2025, ha confermato l'opportunità del rinvio della discussione tecnica in merito ai contenuti dell'accordo in titolo, a seguito della richiesta di rinvio formulata, nel corso della medesima riunione tecnica, dal rappresentante del coordinamento tecnico della Commissione politiche per il turismo della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in riferimento al modulo SCIA per l'esercizio di strutture ricettive all'aria aperta;

Vista la nota prot. n. 249 del 17 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3203, con la quale il capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, all'esito dell'approfondimento svolto dal tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione, ha inviato la bozza di accordo in titolo nonché le proposte di aggiornamento dei sopracitati moduli del settore «Turismo», rappresentando che le stesse sono state approvate dal medesimo tavolo;

Vista la nota prot. DAR n. 3284 del 18 febbraio 2026, con la quale l'ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta nota prot. n. 249 del 17 febbraio 2026, con la relativa documentazione, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni,

alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, convocando contestualmente una riunione tecnica per il giorno 23 febbraio 2026;

Visti gli esiti della seduta del 18 marzo 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo in titolo;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI sull'Agenda per la semplificazione amministrativa - nuova modulistica standardizzata, nei termini sottoindicati:

Art. 1.

Modifiche alla modulistica unificata e standardizzata

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli aggiornati di:

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) strutture ricettive all'aria aperta (allegato 1);

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) strutture ricettive alberghiere (allegato 2);


Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) strutture ricettive extra-alberghiere (allegato 3).

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro quarantacinque giorni, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre sessanta giorni. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli aggiornati di cui al comma 1.

Il Presidente: CALDEROLI

Il Segretario: D'AVENA



Al SUAP del Comune di _____ PEC / Posta elettronica _____	Compilato a cura del SUAP: Pratica _____ del _____ Protocollo _____ SCIA: <input type="checkbox"/> SCIA Apertura <input type="checkbox"/> SCIA Variazione <input type="checkbox"/> SCIA Ampliamento SCIA UNICA: <input type="checkbox"/> SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche <input type="checkbox"/> SCIA Variazione + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche <input type="checkbox"/> SCIA Ampliamento + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche SCIA CONDIZIONATA: <input type="checkbox"/> SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande <input type="checkbox"/> SCIA o SCIA UNICA Variazione + altre domande <input type="checkbox"/> SCIA o SCIA UNICA Ampliamento + altre domande
--	--

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)

INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ

Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza _____ n. _____
 Piano _____ interno _____
 Comune _____ prov. [][] C.A.P. [][][][][][]
 Stato _____ Telefono fisso / cell. _____
 CIN assegnato n. (*) _____
 Codice ISTAT Regione (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)
 Codice ISTAT Provincia (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)

DATI CATASTALI E DATI ISTAT(*)

Foglio n. _____ particella/mappale _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____
 Categoria catastale _____ Catasto: fabbricati terreni

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



ISTAT:

Codice macrocategoria classificazione nazionale _____

Codice categoria classificazione nazionale _____

Codice sottocategoria classificazione nazionale _____

Quali sono i codici delle macro-categorie, categorie e sotto-categorie della tassonomia nazionale? Di seguito un estratto della classificazione ISTAT (*)

Macro categoria	Codice macro categoria	Categoria	Codice Categoria	Sotto-categoria	Codice Sotto-categoria	Definizione sotto-categoria
Esercizi extralberghieri complementari	B	Campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte	B1	Campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte	B101	Esercizi ricettivi che espletano attività di fornitura, a persone che soggiornano per brevi periodi, di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. I campeggi, nello specifico, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento
				Campeggi non tradizionali	B102	Forme alternative di campeggio che rispondono a precise necessità dell'utente (campeggi itineranti, campeggi fissi, campeggi mobili)
				Aree di sosta	B103	Aree attrezzate a gestione unitaria, aperte al pubblico, destinate alla sosta di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi (caravan, autocaravan, tende ecc). Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.
				Garden Sharing	B104	Spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla abitazione di un privato messi a disposizione per la sosta di turisti itineranti eventualmente provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento.
	B	Villaggi turistici	B2	Villaggi turistici	B201	Complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati su aree recintate per il soggiorno di turisti anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, che possono fornire alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. I villaggi turistici sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive, sono eventualmente consentite anche attività di ristoro
				Campeggi e villaggi turistici (forma mista)	B3	Campeggi e villaggi turistici (forma mista)
	Altri esercizi ricettivi n.a.c.	B9	Parchi vacanza			B302
			Marina resort	B903	Strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato che forniscono i servizi minimi di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 06.07.2016.	
			Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico	B910	Strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari	

1 – APERTURA

II/la sottoscritto/a SEGNALE l'avvio dell'attività di una struttura ricettiva all'aria aperta:

Denominazione commerciale della struttura _____



sito WEB _____

Esercizio a carattere (*)

- Annuale
 Stagionale dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)
dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)

Tipologia di esercizio (*)

- campeggio
 villaggio turistico
 marina resort
 altro (specificare) _____

su una superficie di m² _____

Classificazione dichiarata / richiesta (*) _____

La planimetria è stata presentata in data ____/____/____ prot. n. _____

all'Ente _____

(solo se già in possesso della PA)

2 – VARIAZIONI (*)

Il/la sottoscritto/a segnala che l'attività della struttura ricettiva all'aria aperta, avente codice CIN _____, già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _____ del ____/____/____, viene modificata come di seguito indicato:

- Variazione della capacità ricettiva da posti letto / posti barca n° _____ a posti letto / posti barca n° _____ come meglio dettagliato nel riquadro "Capacità ricettiva"
- Variazione delle dotazioni e servizi della struttura Da _____ A _____ come meglio dettagliati nel riquadro "Dotazioni e servizi della struttura"
- Variazione della classificazione della struttura Da _____ A _____ (*)
- Ampliamento superficie Da m² _____ a m² _____

Altre variazioni previste da normativa regionale


- _____ Da (situazione precedente) _____ A (nuova situazione) _____

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge;



Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (R.D. n. 773/1931, artt. 11 e 92)¹

- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta;
- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); - condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE (EVENTUALE)

Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il/la signor/a:


Nome _____ Cognome _____

che ha compilato l'allegato B

(Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA (*)

¹ I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.



Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura:

Somministrazione di alimenti e bevande

- non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande
- prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
- ha un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico

Piscina

- non ha impianti ad uso natatorio
- ha n. ____ impianti natatori riservati agli alloggiati di: m². ____, m².. ____
- ha n. ____ impianti natatori aperti al pubblico: di m².. ____, m².. ____

Centro estetico/benessere

- non è dotata di centro estetico/benessere
- è dotata di centro estetico riservato agli alloggiati
- è dotata di centro estetico aperto al pubblico

Palestra o sala con attrezzi da palestra

- non è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra
- è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra riservata agli alloggiati
- è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra aperta al pubblico

Altro² _____

Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti:

Servizio _____ Soggetto gestore _____

Servizio _____ Soggetto gestore _____

Servizio _____ Soggetto gestore _____

CAPACITA' RICETTIVA (*)

- Per tutte le tipologie ricettive esclusi i marina resort:

Capacità ricettiva massima n. _____

Piazzole

Piazzole libere n. _____

Piazzole attrezzate con unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione messe a disposizione dal gestore n. _____

² In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi



Unità abitative fisse
 Totale unità abitative fisse n. _____ per posti letto complessivi n. _____

Tipologia unità abitative

N. unità dello stesso tipo	Tipologia: Monolocali (indicare con una X)	Unità abitative con più locali					Bagni privati (n.)	Totale posti letto (n.)
		Tipologia: Unità abitative composte da più locali (indicare con una X)	Camere per il solo pernottamento (n.)	Soggiorno		Cucina in vano separato (si/no)		
				in vano con pernottamento	in vano separato dal pernottamento			

• Per i soli marina resort:

Capacità ricettiva

Numero complessivo dei posti barca (non inferiore a 7):	
---	--

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

- di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi
- di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso
- Altro(*) _____ (Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)


Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

- di essere consapevole che, a pena di sanzioni, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dovrà essere esposto all'esterno della struttura ricettiva nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

E inoltre, per i soli marina resort:

Il sottoscritto dichiara che:

- la struttura è in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 luglio 2016 "Individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta".



SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)³

Il **Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁴ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____⁵

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo _____

³ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁴ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

⁵ Indicazione eventuale



mail _____
 Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.


Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA		
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
<input type="checkbox"/>	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale o in assenza di procura
<input type="checkbox"/>	Planimetria della struttura	Nel caso in cui non sia già in possesso della PA oppure se già allegata all'istanza/SCIA di classificazione presentata contestualmente alla SCIA di avvio (*)
<input type="checkbox"/>	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
<input type="checkbox"/>	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di un rappresentante
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di classificazione della struttura (*)	In caso di autodichiarazione per la classificazione della struttura

SCIA UNICA

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA



Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	SCIA di classificazione della struttura (*)	Nel caso in cui è prevista la SCIA per la classificazione della struttura
<input type="checkbox"/>	SCIA prevenzione incendi	In caso di esercizio con capacità ricettiva superiore a 400 persone o comunque in caso di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi
<input type="checkbox"/>	Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
<input type="checkbox"/>	SCIA somministrazione	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
<input type="checkbox"/>	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)
<input type="checkbox"/>	Altre SCIA o altre comunicazioni per l'avvio di specifiche attività	Se espressamente previste dalla normativa di settore
<input type="checkbox"/>	Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla normativa regionale (*)	Se espressamente previste dalla normativa regionale di settore

SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
----------	---------------	------------------------



- | | | |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per insegna di esercizio | In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione) |
| <input type="checkbox"/> | Domanda di classificazione della struttura (*) | Nel caso in cui è prevista l'autorizzazione per la classificazione della struttura |
| <input type="checkbox"/> | Altre domande previste dalla normativa regionale (*) | Se espressamente previste dalla normativa regionale di settore |

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. (*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
<input type="checkbox"/>	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; <i>ovvero</i> - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)



Responsabile del trattamento _____⁸

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo
mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

8 Indicazione eventuale



Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____ 11

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.


Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo
mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

11 Indicazione eventuale



Al SUAP del _____ Comune di _____ PEC / Posta elettronica _____	<p>Compilato a cura del SUAP:</p> Pratica _____ del _____ Protocollo _____
	<p>SCIA:</p> <input type="checkbox"/> SCIA Apertura <input type="checkbox"/> SCIA Variazione SCIA UNICA: <input type="checkbox"/> SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche <input type="checkbox"/> SCIA Variazione + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche
	<p>SCIA CONDIZIONATA:</p> <input type="checkbox"/> SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande <input type="checkbox"/> SCIA o SCIA UNICA Variazione + altre domande

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)


INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ
 Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza _____ n. _____
Piano _____ interno _____
Comune _____ prov. [][] C.A.P. [][][][][]
Stato _____ Telefono fisso / cell. _____
CIN assegnato n. (*) _____
Codice ISTAT Regione (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)
Codice ISTAT Provincia (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)

DATI CATASTALI E DATI ISTAT(*)

Foglio n. _____ particella/mappale _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____
Categoria catastale _____ Catasto: <input type="checkbox"/> fabbricati
ISTAT: _____

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



Codice macrocategoria classificazione nazionale _____

Codice categoria classificazione nazionale _____

Codice sottocategoria classificazione nazionale _____

Quali sono i codici delle macro-categorie, categorie e sotto-categorie della tassonomia nazionale? Di seguito un estratto della classificazione ISTAT (*)

Macro categoria	Codice macro categoria	Categoria	Codice Categoria	Sotto-categoria	Codice Sotto-categoria	Definizione sotto-categoria
Esercizi alberghieri	A	Esercizi alberghieri	A1	Alberghi	A101	Strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite o meno di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività.
				Villaggi-Albergo	A102	Aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
				Residenze turistico-alberghiere	A103	Strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere o suite non dotate di cucina o posto-cottura.
				Pensioni	A104	Esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, almeno un pasto principale, bevande, e eventualmente altri servizi accessori.
				Motel	A105	Alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
				Residenze d'epoca alberghiere / Dimore storiche	A106	Strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o livello artistico, che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina. Le residenze d'epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate e offrire servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle.
				Alberghi meublè o garni	A107	Alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio e possono fornire i servizi di prima colazione e somministrazione di bevande, ma senza ristorante.
				Alberghi diffusi	A108	Strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, compreso eventuale servizio di ristorazione, e dalla dislocazione di camere e unità abitative in due o più edifici separati, vicini tra loro.
				Centri benessere (beauty farm)	A109	Alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire servizi specializzati per il relax e il benessere psicofisico e cicli di trattamenti dietetici ed estetici.
				Centri congressi e conferenze	A110	Alberghi dotati di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.
				Condhotel	A111	Esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.
				Locande	A112	Strutture ricettive Alberghiere che forniscono alloggio e somministrazione di alimenti e bevande ai clienti in unità abitative costituite da camere.

1 - APERTURA



Il/la sottoscritto/a SEGNA LA l'avvio dell'attività di una struttura ricettiva alberghiera:

Denominazione commerciale della struttura) _____

sito WEB _____

Esercizio a carattere (*)

Annuale

Stagionale dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)

dal ____/____/____ al ____/____/____ (gg/mm)

Tipologia di esercizio (*)

albergo

residenza turistico-alberghiera (RTA)

albergo diffuso

condhotel a seguito di:

esecuzione di un intervento di riqualificazione edilizia di cui al PdC/SCIA n. _____ del ____/____/____

aggregazione a una struttura alberghiera esistente di unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale situate entro i 200 ml

altro (specificare) _____

Classificazione dichiarata / richiesta (*) _____

La planimetria è stata presentata in data ____/____/____.prot. n. _____

all'Ente _____

(solo qualora già in possesso della PA)

2 – VARIAZIONI (*)

Il/la sottoscritto/a segnala che l'attività della struttura ricettiva alberghiera avente codice CIN _____, già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _____ del ____/____/____, viene modificata come di seguito indicato:

- Variazione della capacità ricettiva** Da posti letto n° _____ a posti letto n° _____ come meglio dettagliato nel riquadro "Capacità ricettiva"
- Variazione delle dotazioni e servizi della struttura** come meglio dettagliati nel riquadro "Dotazioni e servizi della struttura"
- Variazione della classificazione della struttura** Da _____ A _____ (*)

Altre variazioni previste dalla normativa regionale

- _____ Da _____ A _____

3 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'



Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (R.D. n. 773/1931, artt. 11 e 92)¹

- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta;
- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

4 - NOMINA DEL RAPPRESENTANTE (Eventuale)


Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il/la signor/a:

Nome _____ Cognome _____ che ha compilato
l'allegato B.

(Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

5- DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA (*)

¹ I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.



Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura:

Somministrazione di alimenti e bevande

non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande

prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni

ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico

Piscina

non ha impianti ad uso natatorio

ha n. ____ impianti natatori riservati agli alloggiati di: m². ____ , m². ____

ha n. ____ impianti natatori aperti al pubblico: di m². ____ , m². ____

Centro estetico/benessere

non è dotata di centro estetico/benessere

è dotata di centro estetico riservato agli alloggiati è dotata di centro estetico aperto al pubblico

Palestra o sala con attrezzi da palestra

non è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra

è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra riservata agli alloggiati

è dotata di palestra/sala con attrezzi da palestra aperta al pubblico

Altro² _____

Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti:

Servizio _____ Soggetto gestore _____

Servizio _____ Soggetto gestore _____ Servizio _____

_____ Soggetto gestore _____

6 - CAPACITA' RICETTIVA (*)


Totale complessivo posti letto n. _____

Camere

Totale camere n. _____ per posti letto complessivi in camere n. _____

Numero Camere singole		Numero Camere doppie		Numero Camere triple		Numero Camere quaduple		Numero Camere con più di 4 letti		N. Suite	N. Altro	N. Altro
Con bagno	Senza bagno	Con bagno	Senza bagno	Con bagno	Senza bagno	Con bagno	Senza bagno	Con bagno	Senza bagno			

2 In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)⁴

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁵ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____⁶

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

⁴ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁵ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. ⁶ Indicazione eventuale.



Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA		
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
<input type="checkbox"/>	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
<input type="checkbox"/>	Planimetria quotata dei locali	Nel caso in cui non sia già in possesso della PA oppure se già allegata all'istanza/SCIA di classificazione presentata contestualmente alla SCIA di avvio (*)
<input type="checkbox"/>	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
<input type="checkbox"/>	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di un rappresentante
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di classificazione della struttura (*)	In caso di autodichiarazione per la classificazione della struttura

SCIA UNICA



ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	SCIA di classificazione della struttura (*)	Nel caso in cui è prevista la SCIA per la classificazione della struttura
<input type="checkbox"/>	Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
<input type="checkbox"/>	SCIA somministrazione	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
<input type="checkbox"/>	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)
<input type="checkbox"/>	SCIA prevenzione incendi	In caso di esercizio con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto o comunque in caso di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi
<input type="checkbox"/>	Altre SCIA o altre comunicazioni per l'avvio di specifiche attività	Se espressamente previste dalla normativa di settore
<input type="checkbox"/>	Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla normativa regionale (*)	Se espressamente previste dalla normativa regionale di settore

SCIA CONDIZIONATA



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)
<input type="checkbox"/>	Domanda per la classificazione della struttura (*)	Nel caso in cui è prevista l'autorizzazione per la classificazione della struttura
<input type="checkbox"/>	Altre domande previste dalla normativa regionale (*)	Se espressamente previste dalla normativa regionale di settore

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. (*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
<input type="checkbox"/>	-Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)




Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.



Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____¹¹

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

¹¹ Indicazione eventuale.



Al SUAP del Comune di _____ PEC / Posta elettronica _____	Compilato a cura del SUAP: Pratica _____ del _____ Protocollo _____ SCIA: <input type="checkbox"/> SCIA Apertura <input type="checkbox"/> SCIA Variazione SCIA UNICA: <input type="checkbox"/> SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche <input type="checkbox"/> SCIA Variazione + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche SCIA CONDIZIONATA: <input type="checkbox"/> SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande <input type="checkbox"/> SCIA o SCIA UNICA Variazione + altre domande
--	---

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)

INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ* <i>Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa</i>
Via/piazza _____ n. _____ Piano _____ interno _____ Comune _____ prov. [][] C.A.P. [][][][][][] Stato _____ Telefono fisso / cell. _____ CIN assegnato n. (*) _____ Codice ISTAT Regione (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA) Codice ISTAT Provincia (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)
DATI CATASTALI E DATI ISTAT(*)

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



Foglio n. _____ particella/mappale _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____

Categoria catastale _____ Catasto: fabbricati

ISTAT:

Codice macrocategoria classificazione nazionale _____

Codice categoria classificazione nazionale _____

Codice sottocategoria classificazione nazionale _____

Quali sono i codici delle macro-categorie, categorie e sotto-categorie della tassonomia nazionale? Di seguito un estratto della classificazione ISTAT (*)


Macro categoria	Codice macro categoria	Categoria	Codice Categoria	Sotto-categoria	Codice Sotto-categoria	Definizione sotto-categoria
Esercizi extralberghieri complementari	B	Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	B4	Attività ricettive in esercizi di ristorazione	B401	Strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.
				Residence	B402	Strutture ricettive costituite da unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina e forniscono alloggio e servizi, anche centralizzati.
				Affittacamere	B403	Strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in unità abitative costituite da camere ammobiliate.
				Case e appartamenti per vacanza	B404	Unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi
				Domos	B406	Attività ricettive di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro
				Bed and breakfast	B407	Strutture ricettive che offrono un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o di posti letto gestite in forma imprenditoriale
		Ostelli per la gioventù	B6	Ostelli per la gioventù	B601	Strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori o anche per gruppi di turisti. Possono essere gestite sia da soggetti pubblici, enti o associazioni riconosciute senza scopo di lucro che da operatori privati con finalità di carattere economico.
		Case per ferie	B7	Case per ferie.	B701	Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari
				Case religiose di ospitalità	B702	Strutture ricettive di proprietà di Enti ecclesiastici, caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
				Case per esercizi spirituali	B703	Complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per alloggianti che si dedicano ad attività spirituali durante il soggiorno

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



				Centro soggiorno studi	B704	Strutture ricettive, gestite da Enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e privati operanti nel settore della formazione, che forniscono ospitalità finalizzata esclusivamente alla formazione, all'insegnamento e all'educazione. A tal fine le stesse dovranno essere dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica.
				Centri vacanza per ragazzi.	B705	Strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini/ragazzi, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino/ragazzo. In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso
				Centro soggiorno sociale.	B707	Strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone a tariffe agevolate
				Centri di vacanza per anziani	B708	Strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso. Non rientrano in questa categoria quelle destinate all'assistenza alle persone anziane.
				Pensionati per studenti	B709	Istituti in cui alloggiano a pensione studenti per la durata di un corso di studi oppure giovani con disagi sociali per il riadattamento e per il loro avviamento al lavoro
			Rifugi di montagna			
				Rifugi alpini	B801	Strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.
				Rifugi di montagna	B802	Strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità in zone isolate di montagna, custodite ed aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro ed il pernottamento degli escursionisti. Possono essere gestiti da privati, enti o associazioni.
				Rifugi escursionistici	B803	Strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa. Possono essere gestiti da privati, enti o associazioni.
				Bivacchi	B804	Locali di alta montagna incustoditi, aperti in permanenza e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.
				Rifugi albergo	B805	Esercizi ubicati in alta montagna, non qualificabili rifugi alpini, e che offrono ospitalità, ristoro, e eventualmente altri servizi accessori, prevalentemente agli alpinisti.
				Rifugi sociali d'alta montagna	B806	Strutture ricettive ubicate in zone d'alta montagna, di proprietà o in gestione di enti operanti senza fine di lucro. Si trovano in località isolate non servite da strade aperte al pubblico transito di mezzi di trasporto motorizzati o da impianti meccanici di risalita per trasporto di persone.
				Rifugi non gestiti	B807	Strutture in muratura ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, chiuse ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei fruitori, nonché dotate di servizi igienici interni ovvero collocati nelle pertinenze della struttura.
		Altri esercizi ricettivi n.a.c.	B9	Residenze di campagna / Residenze rurali	B901	*Strutture situate in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico. L'offerta turistica comprende il pernottamento in camere o appartamenti con servizio autonomo di cucina, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, l'esercizio di attività ludico-ricreative e sportive finalizzate alla

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).




				Residenze d'epoca extralberghiere	B902	Strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina. Le residenze d'epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
				Boat&Breakfast	B904	Attività di ospitalità svolte a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto
				Palafitte	B905	Alloggi collocati stabilmente su superfici acquose.
				Case sugli alberi	B906	Alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto.
				Grotte	B907	Alloggi realizzati in cavità naturali.
				Botti	B908	Alloggi realizzati all'interno di botti in legno.
				Ospitalità diffusa	B909	Offerta ricettiva, esercitata in un centro storico o in un contesto urbano di pregio, con camere, suite, unità abitative e servizi dislocati in diversi edifici. La gestione può essere congiunta o disgiunta purché coordinata, in grado di offrire i servizi di alloggio ed eventuale ristorazione, nonché i servizi accessori.
				Villaggi sopraelevati	B911	Strutture sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili.
				Dry marina	B912	Strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.
				Alloggi Galleggianti	B913	Alloggi galleggianti in ambienti naturali saldamente assicurati in modo permanente alla riva o all'alveo di fiumi e canali. E' una nuova tipologia di struttura ricettiva che si distingue sia dalle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari, sia dalle attività ricettive connesse al settore primario (agriturismo, ititurismo)
Alloggi privati in affitto in forma non imprenditoriale	C	Bed and breakfast	C1	Bed and breakfast	C101	Strutture ricettive che offrono un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o di posti letto gestite in forma non imprenditoriale
		Altri alloggi privati	C2	Affittacamere	C201	Strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in unità abitative costituite da camere ammobiliate.

1 – APERTURA

Il/la sottoscritto/a **SEGNALA** l'avvio dell'attività di una struttura ricettiva extra alberghiera:

Denominazione commerciale della struttura _____

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



Sito WEB _____

Esercizio a carattere (*)

Annuale

Stagionale dal |_|_|_|_| al |_|_|_|_| (gg/mm)

dal |_|_|_|_| al |_|_|_|_| (gg/mm)

Tipologia di esercizio (*)

affittacamere bed and breakfast

case e appartamenti per vacanze rifugio escursionistico

case per ferie rifugio alpino

ostelli per la gioventù altro (specificare) _____


Classificazione dichiarata / richiesta (*) _____

La planimetria è stata presentata in data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|.prot. n _____

all'Ente _____

(solo qualora già in possesso della PA)

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



2 – VARIAZIONI (*)

Il/la sottoscritto/a segnala che l'attività della struttura ricettiva extra alberghiera avente codice CIN _____, già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _____ del ____/____/____ viene modificata come di seguito indicato:

- Variazione della capacità ricettiva** Da posti letto n° _____ a posti letto n° _____ come meglio dettagliato nel riquadro "Capacità ricettiva"
- Variazione delle dotazioni e servizi della struttura** come meglio dettagliati nel riquadro "Dotazioni e servizi della struttura"
- Variazione della classificazione della struttura** Da _____ A _____ (*)

Altre variazioni previste da normativa regionale

- _____ Da (situazione precedente) _____ A (nuova situazione) _____

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,


dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (R.D. n. 773/1931, artt. 11 e 92)¹

- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta;
- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

¹ I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); - condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE (EVENTUALE)

Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, il signor:

Cognome _____ Nome _____ che ha compilato l'allegato B

(Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA (*)

Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura:

Somministrazione di alimenti e bevande (laddove consentita e con le limitazioni connesse alla tipologia di attività)


- non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande
 prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati
 prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti
 prevede la somministrazione di alimenti e bevande a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
 ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico

Piscina

- non ha impianti ad uso natatorio
 ha n. ____ impianti natatori riservati agli alloggiati di: m². _____, m². _____
 ha n. ____ impianti natatori aperti al pubblico: di m². _____, m². _____

Altro² _____

2 In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi. Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



CAPACITA' RICETTIVA (*)	
Totale camere n. _____	per complessivi posti letto n. _____
Totale appartamenti gestiti n. _____	-per complessivi posti letto n. _____
Totale camerate gestite n. _____	-per complessivi posti letto n. _____

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e, fatte salve le deroghe in corso, di prevenzione incendi

di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso relativamente alla tipologia di struttura ricettiva oggetto della segnalazione

Altro (*) _____ (Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

di essere consapevole che, a pena di sanzioni, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dovrà essere esposto all'esterno della struttura ricettiva nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

ALTRE DICHIARAZIONI RELATIVE A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI STRUTTURA RICETTIVA (*)

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente alla gestione dell'attività che avviene:

in forma imprenditoriale

in forma non imprenditoriale

Solo per case per ferie

Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura ospita in prevalenza persone, gruppi, dipendenti e familiari propri per finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive

ospita in prevalenza dipendenti e familiari dell'Ente/Associazione/ Azienda _____ sulla base di apposita convenzione

ospita in prevalenza gli associati dell'Ente/Associazione/ Azienda _____ sulla base di apposita convenzione

Per tutte le tipologie di attività

Altre dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale _____

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)³

Il **Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____ (nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____ Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁴ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Responsabile del trattamento _____⁵

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____ Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.


Quadro riepilogativo della documentazione allegata

³ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁴ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

⁵ Indicazione eventuale

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA		
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
<input type="checkbox"/>	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
<input type="checkbox"/>	Planimetria quotata dei locali	Nel caso in cui non sia già in possesso della PA oppure se già allegata all'istanza/SCIA di classificazione presentata contestualmente alla SCIA di avvio (*)
<input type="checkbox"/>	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
<input type="checkbox"/>	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di un rappresentante
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di classificazione della struttura (*)	In caso di autodichiarazione per la classificazione della struttura

SCIA UNICA

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
----------	---------------	------------------------

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).




<input type="checkbox"/>	SCIA di classificazione della struttura (*)	Nel caso in cui è prevista la SCIA per la classificazione della struttura
<input type="checkbox"/>	Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi o manifestazioni
<input type="checkbox"/>	SCIA somministrazione	In caso di esercizio che effettua la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
<input type="checkbox"/>	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)
<input type="checkbox"/>	SCIA prevenzione incendi	In caso di esercizio con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto o comunque in caso di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi
<input type="checkbox"/>	Altre SCIA o altre comunicazioni per l'avvio di specifiche attività	Se espressamente previste dalla normativa di settore
<input type="checkbox"/>	Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla normativa regionale (*)	Se espressamente previste dalla normativa regionale di settore

SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
----------	---------------	------------------------

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)
<input type="checkbox"/>	Domanda per la classificazione della struttura (*)	Nel caso in cui è prevista l'autorizzazione per la classificazione della struttura
<input type="checkbox"/>	Altre domande previste dalla normativa regionale (*)	Se espressamente previste dalla normativa regionale di settore

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. (*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
<input type="checkbox"/>	-Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; <i>ovvero</i> - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).
Responsabile del trattamento _____¹¹

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____ Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

11 Indicazione eventuale

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

26A01598



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 25 marzo 2026.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, nel testo vigente, in particolare l'art. 6, commi 1 e 9;

Vista la legge n. 204 del 17 febbraio 1992 «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia»;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», nel testo vigente;

Richiamato lo statuto dell'Università per stranieri di Perugia, emanato con decreto rettorale n. 80 del 13 aprile 2012 come da ultime modifiche emanate con DR n. 64 del 31 marzo 2023 e successivo *errata corrigé* con DR n. 158 del 16 giugno 2023, in particolare l'art. 30 «Modifiche dello statuto e dei regolamenti di Ateneo»;

Richiamata la delibera n. 2/2026 del 28 gennaio 2026, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito all'adozione della modifica allo statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Richiamata la delibera n. 21/2026 del 24 febbraio 2026, con la quale il senato accademico ha approvato la modifica allo statuto dell'Ateneo;

Richiamata la nota rettorale prot. uscita n. 4448/2026 del 26 febbraio 2026, con la quale la modifica allo statuto è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca ai fini dell'esercizio del controllo ai sensi del succitato art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Preso atto che il Ministero dell'università e della ricerca, con nota prot. n. 0001148 del 5 marzo 2026 (prot. entrata n. 5315/2026 del 5 marzo 2026) della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica statutaria proposta;

Visto il nuovo testo del comma 2 dell'art. 12 dello statuto relativamente alla composizione del senato accademico, che prevede la sostituzione della componente in rappresentanza dalle categorie ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana, dei docenti comandati e dei docenti incaricati, con una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;

Decreta:

1. di emanare la modifica del comma 2 dell'art. 12 dello statuto dell'Università per stranieri di Perugia, il cui testo aggiornato è di seguito riportato:

«2. Sono membri del senato accademico:

- a) il rettore, che lo presiede;
- b) una rappresentanza dei direttori di Dipartimento, nel numero massimo di tre. Qualora nell'Ateneo siano presenti più di tre Dipartimenti, si procede ad elezione secondo le modalità stabilite dal regolamento generale;
- c) un direttore dei centri autonomi di Ateneo di cui all'art. 25. Qualora nell'Ateneo siano presenti più centri autonomi, si procede ad elezione secondo le modalità stabilite dal regolamento generale;
- d) due rappresentanti eletti dai docenti di prima fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;
- e) due rappresentanti eletti dai docenti di seconda fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;
- f) due rappresentanti eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;
- g) due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo al proprio interno;
- h) due rappresentanti eletti dai collaboratori ed esperti linguistici;
- i) un rappresentante eletto al loro interno dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
- j) due rappresentanti eletti al loro interno dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.»

2. di trasmettere il presente decreto ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge n. 168 del 9 maggio 1989.

Le modifiche dello statuto dell'Università per stranieri di Perugia entreranno in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 25 marzo 2026

Il rettore: DE CESARIS

26A01630



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Zentiva Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 161/2026 del 20 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo stato membro di riferimento (RMS): variazione di tipo II C.1.2.b: modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (aggiornamento del paragrafo 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per l'aggiunta di un effetto indesiderato: SDRIFE ed il paragrafo 5.1 sui criteri interpretativi della MIC per i test di sensibilità), in seguito a una valutazione delle stesse modifiche apportate al prodotto di riferimento. Modifiche editoriali del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo. Altre modifiche editoriali minori

per il medicinale:

AMOXICILLINA e ACIDO CLAVULANICO ZENTIVA GENERICS;

A.I.C. n.: 048462;

codice pratica: VC2/2024/559;

procedura: PT/H/2390/001/II/006;

titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano, codice fiscale 11388870153.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01599

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Ciproxin» e «Avalox».

Estratto determina AAM/PPA n. 162/2026 del 20 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo stato membro di riferimento (RMS):

VC2/2025/184 FR/H/xxxx/WS/485;

Worksharing di tipo II C.I.4:

aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per inserire informazioni relative alla sindrome di Kounis;

per i medicinali CIPROXIN A.I.C. n. 026664 e AVALOX A.I.C. n. 034436;

VC2/2025/215 (FR/H/xxxx/WS/500);

Worksharing di tipo II C.I.13:

aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo sulla potenziale interazione tra ciprofloxacina e altri medicinali noti per il medicinale CIPROXIN A.I.C. n. 026664;

codici pratiche: VC2/2025/184 e VC2/2025/215;

procedure europee: FR/H/XXXX/WS/485 e FR/H/XXXX/WS/500;

titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale n. 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130, 20156 – Milano.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01600



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Dalacin C» e «Dalacin C Fosfato».

Estratto determina AAM/PPA n. 163/2026 del 20 marzo 2026

Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 4 del foglio illustrativo per inserire gli effetti indesiderati vasculite cutanea ed esantema flessurale intertriginoso simmetrico correlato a farmaco.

Per i medicinali

DALACIN C - 150 mg capsule rigide A.I.C.: 022633059;

DALACIN C FOSFATO - 600 mg/4 ml soluzione iniettabile A.I.C.: 023868021.

Codice pratica: VN2/2025/190.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina, codice fiscale 06954380157.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01601

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 164/2026 del 20 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo stato membro di riferimento (RMS): *worksharing* tipo II C.I.3.b. - aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo relativamente a «rischio di cancro del seno». Modifiche editoriali minori

per i medicinali:

KYLEENA;

A.I.C. n: 044756;

JAYDESS;

A.I.C. n.: 042522;

MIRENA;

A.I.C. n.: 029326;

codice pratica: VC2/2025/90;

procedura europea: SE/H/XXXX/WS/888;

titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale n. 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130, 20156 - Milano.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01602

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 24 ottobre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0002980/PLUR-L-88 del 17 marzo 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPAP in data 24 ottobre 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2025, in misura pari a euro 19,00 *pro capite*.

26A01592



Approvazione della delibera n. 461/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 30 ottobre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0002991/PIND-L-142 del 17 marzo 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 461/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 30 ottobre 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2025, in misura pari a euro 4,00 *pro capite*.

26A01593

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 12 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0002978/PLUR-L-89 del 17 marzo 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPAP in data 12 novembre 2025, concernente l'adozione di misure a sostegno della maternità per eventi occorsi nell'anno 2025.

26A01594

Approvazione della delibera n. 35/IXCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 18 settembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0002982/VET-L-130 del 17 marzo 2026 è stata approvata, ai sensi

dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 35/IXCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 18 settembre 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2026, in misura pari a euro 100,00 *pro-capite*.

26A01595


**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Comunicato relativo al decreto n. 409 del 18 marzo 2026, concernente le modifiche al decreto 27 maggio 2019, recante «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto 12 ottobre 2017».

Il decreto n. 409 del 18 marzo 2026: «Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2019, recante «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 giugno 2019, n. 133», unitamente a tutta la documentazione pertinente, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto al seguente *link*:

<https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/documenti/5158541/0/Decreto+n.+409.2026+del+18.03.2026.pdf/bced1679-b742-e644-3d0a-62d0020433d5?t=1773830058770>

26A01631

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 4 0 2 *

€ 1,00

